

Lunedì 21 Novembre 2016

Osservatorio sulle fonti

Cerca

HOME DIREZIONE E REDAZIONE LINKS



Downloads Home



Search Document

Saggi 1/2015

1. [Stefania Baroncelli, Il disegno di riforma costituzionale Renzi-Boschi e i suoi riflessi sulle autonomie speciali fra tendenze centralistiche, clausola di maggior favore e principio dell'intesa](#)
2. [Annalisa Ciampi, La dichiarazione di incostituzionalità delle leggi di esecuzione della Carta delle Nazioni Unite e di adattamento alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012](#)
3. [Ugo De Siervo, Perché occuparsi ancora delle fonti del diritto?](#)
4. [Elena Griglio, Le assemblee parlamentari, giudici in causa propria, ma non a titolo esclusivo? I sequiti della sent. n. 120/2014 della Corte costituzionale](#)
5. [Nicole Lazzarini, "Questo matrimonio \(così?\) non s'ha da fare": il parere 2/13 della Corte di giustizia sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo](#)
6. [Francesca Poli, Dinamiche del sistema politico e formazione delle regole di diritto parlamentare: una tassonomia dei pareri delle giunte per i regolamenti](#)
7. [Roberto Romboli, I differenti livelli di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli](#)
8. [Deborah Russo, Il Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, verso un allineamento dei sistemi procedurali di tutela dei diritti umani](#)

DOCUMENTS

DATE ADDED

Order by Name | Date | Hits | Ascendant |


[OSF 1 2015 Russo](#)

Hits: 1024 04/12/2015

[Download](#) | [View](#) | [Details](#)

[OSF 1 2015 Romboli](#)

Hits: 983 04/12/2015

[Download](#) | [View](#) | [Details](#)

[OSF 1 2015 Poli](#)

Hits: 757 04/12/2015

[Download](#) | [View](#) | [Details](#)

[OSF 1 2015 Lazzarini](#)

Hits: 1114 04/12/2015

[Download](#) | [View](#) | [Details](#)

[OSF 1 2015 Griglio](#)

Hits: 1384 04/12/2015

[Download](#) | [View](#) | [Details](#)

[OSF 1 2015 DeSiervo](#)

Hits: 942 04/12/2015

[Download](#) | [View](#) | [Details](#)

GIAPPICHELLI



NEWSLETTER

Nome: Email:

PER GLI AUTORI

[REGOLAMENTO PEER REVIEW](#)
[CARATTERISTICHE EDITORIALI](#)



OSF_1_2015_Ciampi

Hits: 910 04/12/2015

[Download](#) [View](#) [Details](#)



OSF_1_2015_Baroncelli

Hits: 1244 04/12/2015

[Download](#) [View](#) [Details](#)

©2008 Osservatoriosullefonti.it - Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633

Osservatorio sulle fonti

IL PROTOCOLLO FACOLTATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI: VERSO UN ALLINEAMENTO DEI SISTEMI PROCEDURALI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

di *Deborah Russo**

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Le nuove procedure di controllo previste dal Protocollo. - 3. L'incidenza extraterritoriale del sistema di controllo. - 4. L'insolita previsione di uno *standard of review*. - 5. Considerazioni conclusive.

The paper deals with the recent entry into force of the Optional Protocol of the UN Covenant on economic, social and cultural rights. The Protocol has significantly increased the competence of the Committee on economic, social and cultural rights, by introducing three different procedural mechanisms of control: individual communications, inter-state communications and inquiry procedures. After a general overview of the main features of the new system of control, the paper focuses on two main critical issues: the extraterritorial impact of the new mechanisms and the novel provision of the standard of review based on reasonableness. While the paper underlines that the Protocol takes a step forward in the international protection of social rights, especially by providing the right to lodge individual complaints, it, also, argues that the specific features of economic, social and cultural rights should be further taken into consideration in the implementation of the Protocol. Much will depend on the role that the Committee on economic, social and cultural rights will play in the interpretation of certain controversial expressions contained in the Protocol, such as those of "jurisdiction" and "reasonableness".

* Ricercatrice di diritto internazionale, Università di Firenze

Osservatorio sulle fonti

tuito fin da subito uno degli obiettivi principali dell'azione delle Nazioni Unite per la promozione dei diritti umani⁵. Tale obiettivo è stato raggiunto con l'adozione del Protocollo facoltativo al Patto sui diritti economici, sociali e culturali, che è entrato in vigore il 5 maggio 2013. L'Italia lo ha ratificato e reso esecutivo il 3 ottobre 2014⁶.

Il nuovo strumento integra il sistema di controllo del Patto grazie alla previsione di tre meccanismi di tutela aggiuntivi che potenziano la funzione di controllo del Comitato: le comunicazioni interstatali, le comunicazioni individuali e la procedura di inchiesta.

La nuova disciplina risulta in gran parte modellata intorno a quelle già previste dal Patto sui diritti civili e politici e dagli altri trattati sui diritti umani che sono stati adottati nell'ambito delle Nazioni Unite. Ciò nondimeno essa apre una frontiera sperimentale nell'estendere l'applicazione di questi meccanismi alla tutela dei diritti economici, sociali e culturali, le cui forme più avanzate di tutela erano state sinora incentrate sul conferimento della legittimazione ad agire alle sole organizzazioni di rappresentanza degli interessi collettivi (sindacati, ONG etc.). E' questo il caso, in particolare, del meccanismo previsto dalla Carta sociale europea, adottata in seno al Consiglio d'Europa, che ha costituito sinora l'esperimento più sofisticato di tutela internazionale dei diritti sociali. Il sistema della Carta è stato limitato al controllo delle violazioni di carattere generale sulla base di una procedura volta all'esame delle "collective communications"⁷.

Da questo punto di vista, l'adozione del Protocollo comporta un significativo passo in avanti nell'estendere l'ambito del controllo anche alle violazioni di carattere individuale e nel riconoscere non solo alle organizzazioni, ma anche agli individui, il diritto di azione a tutela dei diritti sociali.

Alcune soluzioni adottate dai redattori del Protocollo presentano tuttavia profili problematici che rendono incerte le prospettive di sviluppo della tutela procedurale dei di-

⁵ L'impegno della Commissione ONU sui diritti umani è stato proclamato nella Dichiarazione e nel relativo Piano d'azione che sono stati adottati al termine della Conferenza mondiale sui diritti umani, UN doc. E/CN.4/1997/105 del 18 dicembre 1966. Tra i vari contributi relativi alla elaborazione del nuovo Protocollo si vedano: C. DE ALBUQUERQUE, *Chronicle of an Announced Birth: The Coming into Life of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – The Missing Piece of the International Bill of Human Rights*, in *HRQ*, 2010, p. 144 ss.; C. MAHON, *Progress at the Front: the Draft Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *HRLR*, 2008, p. 617 ss.; E. RIEDEL, *New Bearings in Social Rights? The Communications Procedure under the ICESCR*, in U. FASTENRATH, R. GEIGER (a cura di), *From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Bruno Simma*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 574 ss.; M. SCHEININ, *The Proposed Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A Blueprint for UN Human Rights Treaty Body Reform – Without Amending the Existing Treaties*, in *HRLR*, 2006, p. 131 ss.; W. VANDENHOLE, *Completing the UN Complaint Mechanisms for Human Rights Violations Step by Step: Towards a Complaints Procedure Complementing the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, in *NQHR*, 2003, p. 423 ss.

⁶ Legge 3 ottobre 2014, n. 152, di ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008, GU Serie Generale n. 249 del 25 ottobre 2014.

⁷ Cfr. D.J. HARRIS, *Collective Complaints under the European Social Charter: Encouraging Progress?*, in K.H. KAIKOBAD, M. BOHLANDER (a cura di), *International Law and Power: Perspectives on Legal Order and Justice*, Nijhoff, Koninklijke Brill, 2009, p. 3 ss.

Osservatorio sulle fonti

L'esame implica innanzitutto una fase di valutazione dell'ammissibilità delle comunicazioni che concerne il rispetto di alcune condizioni di ricevibilità modellate sostanzialmente sulla base di quelle generalmente operanti negli altri sistemi di tutela dei diritti umani¹¹.

Una delle condizioni più rilevanti riguarda il previo esaurimento dei ricorsi interni. Con una formulazione insolita, è stata prevista la derogabilità di questa condizione qualora la trattazione dei ricorsi "exceed a reasonable period", ossia subisca irragionevoli ritardi. L'espressione dovrebbe essere interpretata in senso estensivo, in modo da comprendere, in accoglimento della giurisprudenza degli organi di controllo dei diritti umani, tutti i casi in cui i ricorsi interni non offrano più prospettive effettive di tutela¹².

Superato l'esame in punto di ammissibilità, il Comitato dovrebbe esperire un tentativo di regolamento amichevole il cui esito positivo potrebbe estinguere la procedura di esame. In caso contrario, il Comitato proseguirà l'esame delle comunicazioni nel merito e trasmetterà le proprie osservazioni conclusive alle parti. A questo punto, la procedura prevede che lo Stato interessato sottoponga, entro sei mesi, un rapporto scritto recante le informazioni sulle misure correttive adottate per porre fine alla violazione, rispetto al quale il Comitato potrebbe chiedere che sia fornito un supplemento di informazioni. Come è consueto per i sistemi internazionali di controllo sul rispetto dei diritti umani, la procedura persegue il metodo del dialogo persuasivo con l'organo di controllo, al quale spetta guidare gli Stati verso il rispetto degli *standards* minimi internazionali, senza poter imporre l'adozione di misure determinate.

Gli altri due meccanismi di controllo previsti dal Protocollo sono, come si è accennato, di carattere facoltativo: potranno dunque diventare operativi solo per quegli Stati contraenti che rilascino specifiche dichiarazioni di accettazione della competenza del Comitato. Il carattere opzionale di questi meccanismi non favorisce le prospettive di tutela derivanti dal Protocollo.

In particolare, il sistema basato sulle comunicazioni interstatali è subordinato alla condizione che entrambi gli Stati, quello ricorrente e quello convenuto, abbiano formulato la dichiarazione di accettazione della competenza del Comitato. Se questa condizione è soddisfatta, la procedura di controllo si sviluppa secondo una logica "negoziabile", ossia essenzialmente incentrata sul presupposto dell'esistenza di una controversia tra le Parti circa l'adempimento del Patto e sulla possibilità che l'intervento del Comitato faciliti l'adozione di una soluzione concordata.

L'art. 10 del Protocollo, che costituisce il fondamento giuridico di questa procedura,

¹¹ Art. 3 del Protocollo.

¹² La regola del previo esaurimento dei ricorsi interni è stata modellata nella prassi degli organi di controllo dei trattati sui diritti umani sia, per un verso, attraverso una definizione ampia della sua portata, che è stata riferita a tutte le tipologie di rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento nazionale sia, per altro verso, attraverso il riconoscimento progressivo di varie circostanze eccezionali che potrebbero giustificare la deroga (quali, ad esempio, l'ineffettività del rimedio, il timore di soprusi da parte della pubblica autorità, la violazione delle regole del giusto procedimento nei ricorsi di tipo amministrativo etc.). Per un approfondimento sulla portata di questa regola e sulla relativa prassi di applicazione si rinvia a: R. PISILLO MAZZESCHI, *Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2004.

Osservatorio sulle fonti

diritti economici, sociali e culturali.

Il ricorso alla clausola in questione non risulta, infatti, compatibile con la crescente dimensione extraterritoriale della problematica della tutela internazionale di questi diritti. Questa è infatti sempre più influenzata dal fenomeno della globalizzazione dei rapporti economici e dall'incidenza dei comportamenti di attori non statali (organizzazioni internazionali economiche, imprese multinazionali, fondi sovrani, ONG etc.) sulla preservazione dei livelli di tutela dei diritti della popolazione. In questo contesto, la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali eccede la responsabilità del solo Stato territoriale ed è sempre più condizionata da una pluralità di livelli decisionali riconducibili ai poteri esercitati da Stati terzi o da soggetti privati. Si pensi, ad esempio, all'influenza che potrebbe esercitare lo Stato finanziatore di un progetto industriale in un Paese in via di sviluppo o all'incidenza talora devastante delle contromisure e delle ritorsioni o ancora alle conseguenze che possono derivare da programmi di aggiustamento e di contenimento della spesa pubblica imposti dalle organizzazioni internazionali a carattere economico (per esempio la Banca mondiale o il Fondo monetario internazionale). L'esigenza di preservare i diritti economici, sociali e culturali coinvolti in situazioni di questo tipo rende difficilmente giustificabile la limitazione della legittimazione ad agire delle vittime su base territoriale o giurisdizionale.

Peraltro, la clausola di limitazione non trova una corrispondenza nelle disposizioni contenute nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali. E ciò per due ragioni, riconducibili entrambe alla speciale formulazione dell'art. 2 del Patto. Questa disposizione, nel descrivere la natura degli obblighi gravanti sugli Stati contraenti, prevede che ciascuno Stato si impegni "to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures".

Come si nota dalla formulazione della norma, essa non prevede alcuna limitazione territoriale o giurisdizionale degli obblighi contratti dagli Stati contraenti, a differenza di quanto è stato previsto dalla corrispondente disposizione del Patto sui diritti civili e politici e dalla maggior parte dei trattati sui diritti umani. La tutela del Patto non è dunque subordinata ad alcuna limitazione su base territoriale o giurisdizionale.

Inoltre, la disposizione citata contiene un'altra specificità degna di nota: essa enuncia l'obbligo degli Stati contraenti di realizzare i diritti sanciti dal Patto non soltanto individualmente ma anche prestando assistenza e cooperazione internazionale. Questa precisazione è molto importante perché riconosce la dimensione extraterritoriale della tutela derivante dal Patto ed estende la portata degli obblighi degli Stati contraenti oltre i confini del proprio territorio. Ebbene, questa prospettiva di tutela rischia di essere frustrata a causa della clausola di limitazione giurisdizionale inserita nel Protocollo.

La lacuna, peraltro, non può dirsi adeguatamente compensata dalla possibilità che le violazioni extraterritoriali siano fatte valere nell'ambito della procedura delle comuni-

Osservatorio sulle fonti

sto orientamento comune agli organi di controllo fa perno sulla nozione del “controllo effettivo” come grimaldello per il riconoscimento della responsabilità statale per violazioni extraterritoriali. Si tratta pertanto di una proiezione fuori dai confini dello Stato dell’obbligo di rispettare i diritti umani. Tale obbligo infatti “accompagnerebbe” gli organi degli Stati anche quando operano al di fuori del proprio territorio. In casi eccezionali, inoltre, la giurisdizione dello Stato è stata configurata rispetto a situazioni in cui gli organi dello Stato esercitano potestà pubbliche fuori dal territorio, ad esempio, oltre che nel caso dell’esercizio delle missioni diplomatiche, nel caso di gestione di strutture carcerarie in territorio straniero.

Gli organi di controllo non hanno invece ancora adeguatamente teorizzato la dimensione extraterritoriale degli obblighi positivi ricavabili dalle norme sui diritti umani che impongono agli Stati di adottare misure che realizzano le condizioni materiali e giuridiche essenziali all’effettivo godimento dei diritti. Tali misure includono, tra l’altro, l’adeguata regolazione dell’attività dei soggetti extrastatali al fine di prevenire e reprimere le violazioni ad essi imputabili.

Il Comitato ha più volte affermato che le disposizioni contenute nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali determinano anche obblighi di carattere positivo a carico degli Stati contraenti e ha enucleato, a partire dalle singole disposizioni del Patto, uno schema tripartito, che riconosce l’esistenza di tre distinti obblighi: l’obbligo di rispettare (*the obligation to respect*), ossia di astenersi dal compiere violazioni; l’obbligo di proteggere (*the obligation to protect*), ossia di adottare misure che consentano l’esercizio effettivo dei diritti e l’obbligo di realizzare (*the obligation to fulfil*), ossia di promuovere il perseguimento di *standards* più elevati di tutela¹⁸. Questo schema prevede pertanto l’impegno degli Stati di adottare misure positive che garantiscano l’effettivo godimento dei diritti e, in particolare, configura un dovere di *due diligence* che si concretizza nell’adeguata regolazione dell’attività dei privati a fini preventivi e repressivi dei loro eventuali comportamenti lesivi.

Nei suoi Commenti generali, inoltre, il Comitato ha ripetutamente menzionato l’influenza che gli Stati esercitano nell’ambito delle organizzazioni internazionali economiche, in particolare nella partecipazione ai relativi processi decisionali, esprimendosi tuttavia in termini *soft* e con modalità volte a incoraggiare il senso di responsabilità proprio degli Stati¹⁹. Il Comitato ha anche più volte riconosciuto la rilevanza della condotta di attori non statali, come le imprese multinazionali, per la tutela dei diritti sanciti dal

di), *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, Intersentia, Oxford, 2004, p. 83 ss.; R. NIGRO, *Il caso Al-Skeini dinanzi alla House of Lords e la nozione di “giurisdizione” nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, in *Int.L.*, 2007, p. 283 ss.; M. MILANOVIC, *Al-Skeini and Al-Jedda in Strasbourg*, in *EJIL*, 2012, p. 121 ss.).

¹⁸ Cfr. ad esempio: *General Comment n. 24. The right to the highest attainable standard of health*, UN doc. E/C.12/2000/4.

¹⁹ Cfr., ad esempio, il brano in cui il Comitato ha affermato: “States parties which are members of international financial institutions, notably the International Monetary Fund, the World Bank, and regional development banks, should pay greater attention to the protection of the right to health in influencing the lending policies, credit agreements and international measures of these institutions (*ibidem*, par. 39). L’uso dell’espressione “should” evidenzia la formulazione *soft* dell’osservazione.

Osservatorio sulle fonti

L'indicazione del criterio decisionale costituisce una novità nel panorama dei sistemi di tutela internazionale dei diritti umani e ha suscitato un notevole dibattito nella fase della negoziazione del Protocollo²⁰. Alcuni rappresentanti, infatti, avevano escluso l'esigenza di precisare uno *standard of review* mentre altri avevano proposto l'adozione di uno *standard* più blando e deferente nei confronti del potere degli Stati di elaborare le proprie politiche economiche e sociali²¹. Questo si sarebbe dovuto concretizzare nell'esplicito riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento ("broad margin of appreciation") e dunque nell'adozione di un metodo di controllo basato sulla "non manifesta irragionevolezza" dell'azione dello Stato²².

Alla luce di queste discussioni, l'adozione del requisito della ragionevolezza delle misure statali è da considerare positivamente. Allo stesso tempo esso pone il problema di interpretare il significato della nozione di ragionevolezza, alla luce delle intenzioni dei redattori del Protocollo e della prospettiva di garantire un effettivo controllo dell'adempimento dei diritti economici, sociali e culturali.

Certamente, la scelta effettuata dai redattori deriva dall'esigenza di indicare un parametro sufficientemente flessibile e adeguato a consentire l'adattamento della valutazione del Comitato alle molte variabili del caso concreto, incluse quelle attinenti alle risorse economiche a disposizione dello Stato. L'esigenza della flessibilità è infatti connotata alla portata degli obblighi assunti dagli Stati contraenti del Patto e, segnatamente, dell'impegno ad adottare con il massimo delle risorse disponibili le misure appropriate a conseguire progressivamente la piena realizzazione dei diritti enunciati. Da tale impegno discendono a carico degli Stati obblighi di mezzi. In particolare, tali obblighi implicano il riconoscimento agli Stati contraenti di poteri discrezionali sia nell'elaborazione dei programmi nazionali di politica economica e sociale, sia nella previsione delle misure appropriate alla realizzazione degli *standards* internazionali.

In questa prospettiva, l'esame del Comitato incontra alcuni limiti rilevanti. L'organo di controllo infatti non ha il potere di riesaminare nel merito le strategie politiche elaborate dagli Stati, sostituendosi agli organi nazionali nel giudizio concernente l'individuazione, tra le varie soluzioni possibili, della misura più appropriata nel caso di specie e dovrà invece limitarsi a valutare l'adeguatezza della particolare misura adottata, anche alla luce delle risorse economiche disponibili, a soddisfare il contenuto minimo dei diritti. Il Comitato pertanto deve restringere l'ambito del controllo alla particolare situazione del caso concreto.

Per questa ragione, alcuni autori hanno sottolineato che il criterio della ragionevolezza intende appunto stabilire una chiara delimitazione tra il ruolo delle autorità statali nel modellare le proprie politiche economiche e nell'effettuare le scelte circa i mezzi da im-

²⁰ B. GIFFEY, *The "Reasonableness" Test: Assessing Violations of State Obligations under the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, in *HRLR*, 2011, p. 275 ss.; B. PORTER, *The Reasonableness of Article 8(4) – Adjudicating Claims from the Margins*, in *NJHR*, 2009, p. 46.

²¹ Si veda il rapporto della terza sessione di lavoro del Working Group, UN doc. E/CN.4/2006/47, 14 Marzo 2006, par. 96.

²² *Ibidem*.

Osservatorio sulle fonti

vella ha seguito il tracciato segnato dalle precedenti esperienze dei sistemi di controllo dei trattati sui diritti umani, senza sviluppare soluzioni particolarmente innovative e con la prevalente aspirazione di realizzare una volta per tutte, attraverso l'allineamento delle forme e delle modalità di controllo, i principi dell'universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani.

Sebbene questa operazione risulti nel suo insieme senz'altro soddisfacente, la prospettiva del mero allineamento può sembrare riduttiva, se si considera che essa ha in sostanza comportato l'estensione di un meccanismo procedurale elaborato diversi decenni fa al fine di garantire l'attuazione dei diritti civili e politici, ossia di posizioni giuridiche che, per quanto complementari ai diritti economici, sociali e culturali e coesenziali alla tutela della dignità dell'uomo e del pieno sviluppo della sua personalità, presentano tuttavia caratteristiche ed esigenze di attuazione diverse.

In particolare, come è noto, la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali dipende prevalentemente dall'adozione di misure positive da parte degli Stati e dall'impegno a progredire nell'elaborazione di misure di protezione, da applicare non soltanto nella propria sfera territoriale, ma anche nell'ambito delle molteplici forme di cooperazione internazionale che la globalizzazione economica, politica e sociale continua ad alimentare.

Da questo punto di vista, non sembra che l'elaborazione del nuovo Protocollo abbia fornito l'occasione per sfruttare a pieno la possibilità di teorizzare nuove modalità di tutela, da calibrare in base alle specifiche esigenze di protezione di questi diritti nella società internazionale.

E' pur vero che il nuovo Protocollo segna l'importante traguardo di aver istituito il primo meccanismo di comunicazioni individuali nell'ambito della tutela internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, approfondendo, da questo punto di vista, le potenzialità di tutela offerte dalla Carta sociale europea del Consiglio d'Europa. Allo stesso tempo, tuttavia, è probabile che le prospettive di successo del nuovo sistema dipenderanno in concreto dall'orientamento che il Comitato svilupperà nello svolgimento delle nuove competenze di controllo, ad esempio modellando alcune nozioni chiave, quali quelle di "giurisdizione" e di "ragionevolezza", intorno alle specifiche necessità di protezione dei diritti economici, sociali e culturali, e interpretando il proprio ruolo in modo propulsivo. Sarà a tal fine importante che il Comitato sviluppi un approccio il più possibile inclusivo di tutti gli attori internazionali rilevanti nei processi di sostegno e di promozione dei diritti economici, sociali e culturali, sviluppando modalità interattive di dialogo e di cooperazione dei diversi portatori di interessi.